

DIRITTO TRIBUTARIO

Raffaele Barberio

SCHEDE DI AUSILIO DIDATTICO

Argomento:

DIRITTO TRIBUTARIO

2019/2020

DIRITTO TRIBUTARIO

1. ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLO STATO.

Welfare State/ Stato sociale → flussi di entrate finanziarie al fine di svolgere la funzione pubblica nei riguardi dei consociati.

Entrate sono previste dalla legge ed hanno una molteplicità di fonti:

- utilizzazione economica di beni patrimoniali ovvero dell'alienazione/concessione in godimento a terzi di beni del patrimonio pubblico;
- risultato economico gestionale imprese produttive da solo o con privati;
- reddito derivante da partecipazione in società di capitali;
- ricavo di prestiti contratti con terzi;
- esercizio della potestà impositiva;
- irrogazione sanzioni pecuniarie.

CLASSIFICAZIONE delle entrate in base all'aspetto ECONOMICO che tiene conto della natura individuale delle prestazioni dell'Ente pubblico e del rapporto tra i costi sostenuti dall'Ente con i prezzi pagati dai singoli utenti o dalla collettività del suo insieme.



Varie classificazioni economiche

Rapporto tra costo e prezzo:


- prezzo privato (di mercato) di solito superiore al costo;
- prezzo pubblico, pari al costo del pubblico servizio;
- prezzo di monopoli, aggiunta di imposta a prezzo privato;
- prezzo politico (tasse e contributo), inferiore al costo totale chiesto dall'Ente pubblico.

SUMMA DIVISIO nell'ambito della macro-categoria delle Entrate pubbliche:

- ⇒ prestazioni patrimoniali liberamente contratte;
- ⇒ prestazioni patrimoniali imposte.



Tra queste ultime rientrano non solo i tributi, ma tutte le prestazioni che, anche se liberamente volute dal soggetto passivo, sono determinate autoritariamente ed obbligatoriamente dall'Ante, poiché la libertà del singolo consiste solo nel fruire o meno di certi servizi pubblici.



- sanzioni a contenuto patrimoniale;
- i prestiti forzosi (finanziamento a favore dello Stato);
- ablazioni;
- tributi.

Attività finanziaria che si pone in posizione strumentale per lo svolgimento di tutte le altre attività:

Problemi di DUE TIPI

- Economico → lo Stato movimenta risorse economiche che generano effetti sulla redistribuzione del reddito e sull'assetto produttivo generale;
- Giuridico → poiché l'attività finanziaria si basa su norme giuridiche.

DIRITTO FINANZIARIO → complesso di norme che regolano la raccolta, la gestione e l'erogazione dei mezzi economici occorrenti alla vita degli Enti pubblici.

Diritto finanziario ha oggetto lo studio delle norme giuridiche che disciplinano la modalità di raccolta gestione delle risorse per l'esercizio della RES PUBBLICA.

Scienza delle finanze ha oggetto le leggi economiche che regolano l'attività finanziaria.

↓


Supremazia logica della Scienza delle finanze.

2. DIRITTO TRIBUTARIO.

Analisi del fenomeno impositivo e del reperimento dei mezzi finanziari pubblici.

Gestione della spesa → contabilità di Stato.

Diritto TRIBUTARIO → complesso di norme e principi che governano l'istituzione e l'attuazione del tributo, quale prestazione patrimoniale imposta finalizzata al concorso alle spese pubbliche.



3. PRESTAZIONE PATRIMONIALE IMPOSTA E TRIBUTO.

Tributi oggetto di studio sul settore economico e giuridico.

Entrate pubbliche → contropartita dei beni e dei servizi pubblici offerti dallo Stato al fine di soddisfare gli interessi generali.

Entrate suddivise in:

- prezzo privato;
 - prezzo quasi privato;
 - prezzo pubblico o tariffa;
 - tassa;
 - contributo;
 - imposta
- Tributi
- Si fondano sulla coattività del prelievo
e NON su base negoziale.

TASSA → destinata al finanziamento di spese pubbliche divisibili e relative a servizi richiesti da cittadini.

CONTRIBUTI → copertura di spese pubbliche PARZIALMENTE divisibili relative ad un servizio pubblico non richiesto dal cittadino ma a suo beneficio, quindi contro la sua volontà.

IMPOSTA → prelievo coattivo indivisibile i cui vantaggi sono riferiti all'intera collettività.

NON ESISTE DEFINIZIONE DI TRIBUTO



Opera dell'interprete giuridico.

Dottrina tedesca di diritto pubblico caratterizzava il tributo quale espressione di sovranità.

PRESTAZIONE IMPOSTA



Santi Romano riteneva che in tale ambito rientrassero non solo i tributi, ma anche tutti i rapporti in cui la volontà del privato è dovuta non solo in base al valore proprio, ma a quella autoritativa della legge




Elaborazioni dottrinali che sono confluite nella RISERVA di LEGGE dell'art. 23 Cost.

P.P.I. → idonea a produrre una decurtazione autoritativa del patrimonio.

Autoritatività del prelievo patrimoniale a nulla rilevando la volontà del soggetto.

P.P.I. DEFINIZIONE: qualsiasi prestazione finalizzata principalmente alla decurtazione patrimoniale del soggetto in cui l'obbligo da cui deriva il prelievo provenga e sia disciplinato da fonte autoritativa.



Il tributo si contraddistingue per la funzione fiscale PERSEGUITA: 4 elementi:

- depapeuramento patrimoniale → sacrificio economico individuale al verificarsi di fatti manifestanti capacità contributiva. Effetti ablatori DEFINITIVI;
- coattività della prestazione → atto autoritativo che trova legittimazione nella legge o atti equipollenti, prescindendo dalla volontà del singolo;

- destinazione del gettito → alla finanza pubblica agli Enti pubblici.
- funzione pubblica → della prestazione patrimoniale per coprire il fabbisogno finanziario dello Stato-Comunità ex art. 53 Cost.

Tutte le P.P.I. sono soggette alla riserva di legge → solo i tributi sono finalizzati e sottostanno alla ripartizione dei carichi pubblici ex art. 53 Cost.

IMPOSTA.

Tributo per eccellenza.

DEF: prestazione coattiva dovuta dal soggetto passivo in base alla capacità contributiva manifestata che esclude qualsiasi relazione specifica tra il fatto e l'attività della P.A. dalla quale il soggetto possa trovare vantaggio.

FATTO ECONOMICAMENTE RILEVANTE ex art. 53 Cost. dal quale sono estranei Ente/P.A..



Mancanza di COMMUTATIVITÀ.

Potestà d'IMPERIO dello Stato.

Presupposto al quale la legge lega il dovere contributivo → totale assenza di qualsivoglia interrelazione con attività della P.A..



Presupposto di fatto concretamente estraneo all'Amministrazione pubblica ma solo riferito al sorgere di una CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.



Presupposto di COSTITUZIONALITÀ.

TASSA (Es. Tarsu - Tares - Tassa aeroportuale concessione licenze).

Istituto di confine → non è chiara la differenza tra i servizi pubblici dove è prevista una tariffa e quella dove è prevista una tassa. Il suo presupposto è un'attività o un servizio che la P.A. deve elargire al soggetto privato richiedente.

Tassa **Vs** Entrata di diritto privato →

Regime giuridico: prestazione imposta (TASSA).

Fase negoziale (NATURA PRIVATISTICA).

Dottrina giuridica prevalente inserisce la tassa tra i tributi che hanno le caratteristiche di cui agli artt. 23 e 53 Cost. poiché



NON vi è alcuna relazione tra il costo del servizio e identità del vantaggio conseguito dal privato.

L'obbligazione NON è di tipo negoziale: la volontà del privato assume rilevanza soltanto quale fatto giuridico cui la legge ricollega il prelievo.

NON può essere definita in termini di corrispettivo, ma è costituita da un'obbligazione di fonte legale sicché il mancato godimento del servizio da parte del privato è da considerarsi irrilevante rispetto all'obbligo giuridico di assolvere al pagamento tributario.

PRESUPPOSTO DELLA TASSA → elemento PARACOMMUTATIVO della riferibilità all'obbligato di un pubblico servizio o di atto della P.A..

Pertanto, la Corte Costituzionale ha escluso dapprima la TASSA dall'art. 53 Cost..

Tuttavia, la maggioritaria dottrina ha escluso questo orientamento poiché NON può non tenersi in considerazione la reale capacità contributiva di un soggetto a corrispondere un *quantum* che è obbligatorio.

CONTRIBUTI.

TERTIUM GENUS tra imposta e tassa.

Peculiare tipo di tributo il cui presupposto è il vantaggio economico conseguito dal contribuente o da determinate categorie di soggetti a seguito di esplicazione di attività pubblica destinata in modo indivisibile alla collettività, consistente nella prestazione pecuniaria obbligatoria a favore dello Stato o di altro Ente pubblico munito di potestà impositiva.

VANTAGGIO → non ha rilevanza causale ma costituisce l'elemento essenziale della fattispecie legale. È quindi irrilevante il rapporto proporzionale tra ammontare del contributo e costo dell'attività pubblica correlata.

CONTRIBUTO VS IMPOSTA

- elementi dell'obbligazione;
- parametro di commisurazione del tributo.



Contributo non trova il fondamento nel dovere indiscriminato di partecipazione alla spesa pubblica ma dal beneficio di un'attività amministrativa delimitata e singola rivolta al privato.

– Contributo di bonifica:

ha presupposto reale e consiste in una prestazione annuale cui sono soggetti i proprietari di terreni e fabbricati insistenti in un territorio gestito da Consorzi di bonifica gestito da REGIONI (es. Legge Regionale Toscana nr. 79/2012 → provvedere alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica realizzate.



Il BENEFICIO deve essere specifico, diretto e immediato a causa della bonifica.

(B)

– Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale:

(SOPPRESSO) per la fruizione dei servizi sanitari;

– Contributo di urbanizzazione:

(Legge 10/1977 cd. Bucalossi) dovuto al momento della EDIFICAZIONE.

MONOPOLI FISCALI Entrate Tributarie

Situazione in cui la produzione di un determinato bene o servizio è concentrata in un unico soggetto facendo riferimento ad un determinato mercato.

– Di fatto, in virtù della tipologia di bene;

– Di diritto, per legge o disposizione normativa che attribuisce ad un soggetto determinato l'esercizio di una determinata attività economica.

Nell'ambito dei monopoli di diritto, si distinguono due sottocategorie:

– di diritto, introdotto per fini di utilità generale che possono consistere nell'opportunità di consentire la massima fruizione di un determinato servizio da parte della collettività attraverso il contenimento del prezzo, oppure di disciplinare l'esercizio di un determinato servizio secondo modalità specifiche al fine di non creare conseguenze negative (SERVIZIO DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA);

– fiscale, procacciare un'entrata allo Stato destinata a far fronte a carichi pubblici e quindi avente natura tributaria.



Fissazione del prezzo di vendita superiore all'ammontare dei costi sostenuti per la produzione del bene/servizio e dell'ammontare del profitto dell'imprenditore → TALE ECCEDEXENZA è agganciata ad una

manifestazione di capacità contributiva consistente nel consumo del bene o fruizione del servizio.

CAUSA LEGIS → monopolio può essere accostato alla tipologia delle IMPOSTE.

Volontà → NON riveste ruolo significativo perché sono beni di prima necessità.

Art. 43 Cost. → riconosce solo i monopoli di diritto per fine di utilità generale e con ipotesi TASSATIVE.

Corte Costituzionale → NON sono P.P.I. quei monopoli di diritto per i quali vi è possibilità per le parti di disciplinare consensualmente i loro rapporti.

Art. 53 Cost. → NON applicabile ai monopoli poichè si tratta di contribuzioni relative a costi determinabili divisibilmente.

Trattato europeo TFVE art. 37 → prevede riduzione di monopoli di diritto a finalità commerciali in virtù del principio di NON discriminazione.

Art. 106, comma 2 fa espresso riferimento ai monopoli fiscali

↓
Monopolio fiscale costituisce indubbia limitazione all'assetto concorrenziale libero, dovuto all'ingerenza dello Stato nel mercato.

↓
In considerazione di questa sfavorevole normativa internazionale il panorama dei monopoli fiscali ha avuto una drastica riduzione

Monopoli attivi → tabacco;
→ giochi e scommesse

Abrogati → pietre focaie;
→ sale, etc.

4. PARAFISCALIA.

Forme di prelievo obbligatorio, non tributario, grazie alle quali si provvede al soddisfacimento di importanti scopi non meritevoli.

Es: assicurazione sociale obbligatoria;
contributi previdenziali;
contributi camere di commercio;
contributi ordini professionali.

Sono destinate a fini specifici extratributari meritevoli NON colpiscono la generalità dei contribuenti, ma solo determinate categorie la cui capacità contributiva dipende dall'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da determinati bisogni che l'Ente deve soddisfare.

Principio del beneficio integrato con quello di solidarietà → il pagamento dei contributi è dovuto dalla stessa categoria che beneficia o beneficerà delle specifiche prestazioni.

Es.: disoccupazione;
cassa integrazione;
pensione invalidità, vecchiaia, reversibilità.

↓
Motivi ETICO SOCIALI

Sistema CONTRIBUTIVO.